SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE IN SPECIALE COMPOSIZIONE
ex art. 11, comma 6, lett. a), c.g.c.

Sentenza n. 15/2019/EL depositata in data 20/05/2019

RICORSO: annullamento e/o riforma della deliberazione n. 134/2018/PRSP della Sezione regionale di controllo per la Liguria della Corte dei conti, depositata il 13 dicembre 2018, nella parte in cui *"ritiene di non potere approvare il piano di riequilibrio presentato dal Comune di Lavagna, stante l'inattendibile ed incongrua determinazione della massa passiva iniziale"*.

RESISTENTI:
Procura generale della Corte dei conti, Procura regionale della Liguria, Sezione regionale di controllo per la Liguria, Ministero dell'Economia e delle Finanze Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della finanza locale - Commissione per la stabilità finanziaria degli organi degli enti locali, Prefettura di Genova - Ufficio territoriale per il Governo.

QUESTIONE RISOLTA: la valutazione di generale non affidabilità dei risultati contabili esposti in un piano di riequilibrio finanziario comporta l'inidoneità delle misure di rientro complessivamente pianificate, con assorbimento di ogni specifica valutazione in merito alla congruità delle medesime, imponendo l'art. 243-bis Tuel una ricognizione completa delle condizioni di squilibrio.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 11, c. 6, lett. a); artt. 123 e ss.; ***D. Lgs. n. 118/2011:*** art. 11, comma 6, lett. j); ***D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL)***: art. 193; art. 194, comma 2; art. 242; artt. 243 bis e ss.; art. 244;

Decisioni conformi: cfr. *ex multis* **SS.RR.**, sent. n. 19/2018/EL; sent. n. 6/2018/EL; sent. n. 17/2017/EL; sent. n. 3/2017/EL; sent. n. 3/2017/EL; sent. n. 1/2017/EL; sent. n. 25/2016/EL; sent. 13/2016/EL; sent. n. 3/2014/EL; sent. n. 2/2013/EL; **SEZ. AUT.**, del. 5/2018; **Corte Cost.,** sent. n. 18/2019.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Le Sezioni riunite, constatando che **<<il piano di riequilibrio del comune…si presenta *ab origine* non conforme all'art. 243, comma 6, lett. b), e comma 7) ed alla *ratio legis*, che impone una "ricognizione completa delle condizioni di squilibrio">>**, hanno statuito che **<<l'esame della documentazione in atti - che, occorre precisare, non costituisce una verifica analitica della contabilità dell'ente, in applicazione del principio consolidato di questa Corte, secondo il quale *"nel procedimento dinanzi alle Sezioni riunite in speciale composizione, configurato come un giudizio in un unico grado di merito, non soggetto alle regole in tema di effetto devolutivo e divieto di nova in appello, sono oggetto di valutazione anche le circostanze sopravvenute alla presentazione del ricorso, ma soltanto nei limiti di quanto dedotto*"…- ha fatto emergere imprecise contabilizzazioni, risultati non concordanti, quadri non compilati, che denotano una non ordinata tenuta dei conti, e forniscono informazioni frammentarie e non rispettose dei principi contabili su aspetti di estrema rilevanza>>**, di conseguenza **<<gli elementi emersi inducono…ad una valutazione di generale non affidabilità dei risultati contabili esposti, da cui discende l'inidoneità delle misure di rientro complessivamente pianificate, con assorbimento di ogni specifica valutazione in merito alla congruità delle medesime>>**.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite in speciale composizione hanno respinto, nel merito, il ricorso del comune di Lavagna, ritenendolo infondato, in quanto le ragioni, esposte dall'ente locale per l'annullamento della delibera della sezione regionale di controllo di non approvazione del presentato piano di riequilibrio, si pongono in netto contrasto con il disposto dell'art. 243-bis del Tuel, il quale impone una completa ricognizione delle voci di squilibrio.

Nel caso di specie, si riscontrava *ex multis* un disallineamento tra la massa debitoria complessiva esposta nel piano e la reale esposizione debitoria dell'ente caratterizzata da maggiori voci di debito, quali, ad esempio, quelli dovuti a <<*contenziosi pregressi, già incardinati alla data di presentazione del piano e mai esposti in bilancio, in violazione…dei principi contabili…che impongono la costituzione obbligatoria di un congruo fondo rischi contenzioso in presenza di significative probabilità di soccombenza in giudizio*>>.

Il Collegio è passato poi ad evidenziare gli altri aspetti finanziario-contabili ritenuti imprecisi e non concordanti, che hanno portato al respingimento del ricorso del Comune, atteso che il giudizio sulla potenziale efficacia del piano di riequilibrio pluriennale non poteva che essere inseparabilmente connesso alla corretta tenuta dei conti ed alla effettiva esposizione debitoria.